SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 160° - Numero 1

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 2 gennaio 2019

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
2ª Serie speciale: *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
3ª Serie speciale: *Regioni (pubblicata il sabato)*
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
5ª Serie speciale: *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 novembre 2018.

Autorizzazione all'emissione di carte-valori postali commemorative e celebrative per l'anno 2019. (18A08447) . . . . *Pag.* 1

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 dicembre 2018.

Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza dell'evento sismico che ha colpito il territorio dei comuni di Aci Bonaccorsi, di Aci Catena, di Aci Sant'Antonio, di Acireale, di Milo, di Santa Venerina, di Trecastagni, di Viagrande e di Zafferana Etnea, in provincia di Catania, il giorno 26 dicembre 2018. (18A08467) . . . . *Pag.* 1

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo

DECRETO 21 dicembre 2018.

Disposizioni nazionali sulla raccolta del corallo rosso *(Corallium rubrum).* (18A08465). . . . . . *Pag.* 2

Ministero per i beni e le attività culturali

DECRETO 20 dicembre 2018.

Piano di assegnazione dei premi per le traduzioni da finanziare con il Fondo per il potenziamento della promozione della cultura e della lingua italiana all'estero. (18A08446). . . . . *Pag.* 20

Presidenza del Consiglio dei ministri

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 28 dicembre 2018.

Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza dell'evento sismico che ha colpito il territorio dei comuni di Zafferana Etnea, Viagrande, Trecastagni, Santa Venerina, Acireale, Aci Sant'Antonio, Aci Bonaccorsi, Milo, Aci Catena della provincia di Catania il giorno 26 dicembre 2018. (Ordinanza n. 566). (18A08466) . . *Pag.* 22

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Commissione nazionale per le società e la borsa

DELIBERA 21 dicembre 2018.

Elevazione per le azioni ordinarie emesse da Recordati S.p.A. della percentuale prevista dall'articolo 108, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. (Delibera n. 20765). (18A08463). . . . . *Pag.* 28

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 novembre 2018.

Autorizzazione all'emissione di carte-valori postali commemorative e celebrative per l'anno 2019.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158;

Riconosciuta l'opportunità di emettere nell'anno 2019 carte-valori postali commemorative e celebrative;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'8 novembre 2018;

Sulla proposta del Ministro dello sviluppo economico;

Decreta:

Art. 1.

1. È autorizzata l'emissione, nell'anno 2019, delle seguenti carte-valori postali:

a) francobolli commemorativi di Francesco Morosini, nel IV centenario della nascita;

b) francobolli celebrativi del bicentenario della introduzione della Carta postale bollata nel Regno di Sardegna;

c) francobolli celebrativi del 90° anniversario della firma dei Trattati del Laterano;

d) francobolli celebrativi di Matera, capitale europea della cultura 2019.

Art. 2.

1. Con separato provvedimento sono stabiliti il valore e le caratteristiche delle carte-valori postali di cui all'art. 1 del presente decreto.

Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 12 novembre 2018

MATTARELLA

CONTE, *Presidente del Consiglio dei ministri*

DI MAIO, *Ministro dello sviluppo economico*

Registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre 2018
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, reg.ne prev. n. 927

18A08447

DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 28 dicembre 2018.

Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza dell'evento sismico che ha colpito il territorio dei comuni di Aci Bonaccorsi, di Aci Catena, di Aci Sant'Antonio, di Acireale, di Milo, di Santa Venerina, di Trecastagni, di Viagrande e di Zafferana Etnea, in provincia di Catania, il giorno 26 dicembre 2018.

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI
NELLA RIUNIONE DEL 28 DICEMBRE 2018

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare l'art. 7, comma 1, lettera *c)*, e l'art. 24, comma 1;

Vista la direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri 26 ottobre 2012, concernente gli indirizzi per lo svolgimento delle attività propedeutiche alle deliberazioni del Consiglio dei ministri e per la predisposizione delle ordinanze di cui all'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni e integrazioni, che, ai sensi dell'art. 15, comma 5, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, resta in vigore fino alla pubblicazione della nuova direttiva in materia;

Considerato che il territorio dei Comuni di Aci Bonaccorsi, di Aci Catena, di Aci Sant'Antonio, di Acireale, di Milo, di Santa Venerina, di Trecastagni, di Viagrande e di Zafferana Etnea, in Provincia di Catania, è stato colpito, il giorno 26 dicembre 2018, alle ore 3,19, da un evento sismico di magnitudo 4.8 della scala Richter, che ha determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati;

Considerato, altresì, che tale fenomeno sismico ha provocato diversi feriti, l'evacuazione di numerosi nuclei familiari dalle loro abitazioni, nonché gravi danneggiamenti alle infrastrutture e agli edifici pubblici e privati;

Ritenuto di dover garantire immediate misure per la gestione degli interventi emergenziali nelle more degli accertamenti relativi all'effettivo fabbisogno necessario per il superamento del descritto contesto emergenziale;

Considerato, altresì, che il Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, iscritto nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, presenta le disponibilità necessarie per far fronte agli interventi delle tipologie di cui alle lettere *a)* e *b)* del menzionato art. 24, comma 1, nella misura determinata all'esito della valutazione speditiva svolta dal Dipartimento della protezione civile sulla base dei dati e delle informazioni disponibili ed in raccordo con la Regione siciliana;

Vista la nota del presidente della Regione siciliana del 28 dicembre 2018;

Vista la nota del Dipartimento della protezione civile del 28 dicembre 2018, prot. n. CG/74824;

Ritenuto, pertanto, necessario provvedere tempestivamente a porre in essere tutte le iniziative di carattere straordinario finalizzate al superamento della grave situazione determinatasi a seguito dell'evento sismico in rassegna;

Tenuto conto che detta situazione di emergenza, per intensità ed estensione, non è fronteggiabile con mezzi e poteri ordinari;

Ritenuto, quindi, che ricorrano, nella fattispecie, i presupposti previsti dall'art. 7, comma 1, lettera *c)*, e dall'art. 24, comma 1, del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, per la dichiarazione dello stato di emergenza;

Su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri;

Delibera:

1. In considerazione di quanto esposto in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, comma 1, lettera *c)*, e dell'art. 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è dichiarato, per dodici mesi dalla data del presente provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza dell'evento sismico che ha colpito il territorio dei Comuni di Aci Bonaccorsi, di Aci Catena, di Aci Sant'Antonio, di Acireale, di Milo, di Santa Venerina, di Trecastagni, di Viagrande e di Zafferana Etnea, in Provincia di Catania, il giorno 26 dicembre 2018.

2. Per l'attuazione degli interventi da effettuare nella vigenza dello stato di emergenza, ai sensi dell'art. 25 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, si provvede con ordinanze emanate dal Capo del Dipartimento della protezione civile, acquisita l'intesa della Regione interessata, in deroga a ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, nei limiti delle risorse di cui al comma 3.

3. Per l'attuazione dei primi interventi, nelle more della valutazione dell'effettivo impatto dell'evento in rassegna, si provvede nel limite di euro 10.000.000,00 a valere sul Fondo per le emergenze nazionali di cui all'art. 44, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 2018

Il Presidente
del Consiglio dei ministri
CONTE

18A08467

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E DEL TURISMO

DECRETO 21 dicembre 2018.

Disposizioni nazionali sulla raccolta del corallo rosso (*Corallium rubrum*).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, recante «Regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963», concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto del Ministero della marina mercantile del 13 gennaio 1979, recante «Istituzione della categoria sommozzatori in servizio locale» e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Ministero della marina mercantile del 20 ottobre 1986, recante «Disciplina della pesca subacquea professionale» e successive modifiche e integrazioni;

Vista la decisione n. 98/416/CE del Consiglio del 16 giugno 1998 relativa all'adesione della Comunità europea alla Commissione generale della pesca per il Mediterraneo (CGPM);

Visto il regolamento (CE) n. 2371/2002 del Consiglio del 20 dicembre 2002, relativo alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nell'ambito della politica comune della pesca;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 153, recante «Attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pesca marittima» e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, recante norme in materia di modernizzazione del settore pesca e dell'acquacoltura, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 7 marzo 2003, n. 38;

Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, concernente le misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e di acquacoltura, in attuazione dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96;

Visto il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo nel quale si dà atto della necessità di creare un contesto efficace di gestione, tramite un'adeguata ripartizione delle responsabilità tra la Comunità e gli Stati membri ed, in particolare, il Capo VII - Piani di gestione - articoli 18 e 19;

Visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009 che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 4/27 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 e in particolare gli articoli 17 (notifica preventiva), 43 (porti designati) e 58 (tracciabilità);

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 404/2011 della Commissione dell'8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;

Vista la raccomandazione GFCM/35/2011/2 sullo sfruttamento del corallo rosso nell'area di competenza della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo;

Vista la raccomandazione GFCM/36/2012/1 sullo sfruttamento del corallo rosso nell'area di competenza della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo che prevede tra l'altro, in attesa dello sviluppo di un piano adattativo regionale di gestione per il Mediterraneo, la necessità di istituire un limitato numero di porti designati e di trovare dei minimi *standard* comuni per la raccolta, quali la profondità minima di raccolta e la taglia minima di prelievo;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 105 del 27 febbraio 2013, recante le disposizioni relative all'organizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, a norma dell'art. 2, comma 10-*ter*, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;

Visto il regolamento (CE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio ed, in particolare, in armonia con i disposti degli articoli 7, 9 e 10 concernenti i tipi di misure di conservazione, i principi e gli obiettivi dei piani pluriennali nonché il contenuto dei medesimi;

Visto il regolamento (CE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della pesca, in particolare, i disposti degli articoli 2, e 3 che impongono la definizione delle misure di gestione della pesca secondo i principi di sostenibilità, basati su approccio precauzionale ed ecosistemico, conformemente ai migliori pareri scientifici disponibili;

Vista la nota della direzione generale della sanità - servizio prevenzione, prot. uscita n. 18498 del 18 luglio 2014, avente ad oggetto «Risultanze dei lavori in materia di sicurezza nella pesca del corallo», concernente gli approfondimenti, in merito, di cui di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 dicembre 2007 e al decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81, art. 7;

Visto la legge 30 ottobre 2014, n. 161, recante le disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - legge europea 2013-*bis*;

Visto il regolamento (UE) n. 2015/2102 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 ottobre 2015 che modifica il regolamento (UE) n. 1343/2011 relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona di applicazione dall'accordo CGPM (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo) e che inserisce disposizioni sulla conservazione e lo sfruttamento sostenibile del corallo rosso;

Visto l'art. 39 della legge 28 luglio 2016, n. 154, recante «Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2017, registrato alla Corte dei conti in data 29 marzo 2017, reg./fl.n. 212, con cui è stato conferito al dott. Riccardo Rigillo, dirigente di seconda fascia, l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di direttore della direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 luglio 2017, n. 143, recante adeguamento dell'organizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, a norma dell'art. 11, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177;

Vista la raccomandazione della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo CGPM/35/2011/2 sullo sfruttamento del corallo rosso nell'area di competenza della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo;

Vista la raccomandazione della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo CGPM/36/2012/1 sullo sfruttamento del corallo rosso nell'area di competenza della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo che prevede tra l'altro, in attesa dello sviluppo di un piano adattativo regionale di gestione per il Mediterraneo, la necessità di istituire un limitato numero di porti designati e di trovare dei minimi standard comuni per la raccolta, quali la profondità minima di raccolta e la taglia minima di prelievo;

Vista la raccomandazione della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo CGPM/41/2017/5 sull'adozione di un Piano regionale adattativo di gestione del corallo rosso nel Mar Mediterraneo che, sulla base di un approccio precauzionale, è finalizzato a contrastare e prevenire il sovra sfruttamento della risorsa attraverso l'adozione di misure di gestione che consentano di riportare i tassi di sfruttamento e la capacità di pesca a livelli sostenibili;

Viste le raccomandazioni della CGPM che prevedono il divieto di utilizzo di R.O.V. (*Remotely Operated under water Vehicles*) per lo sfruttamento del corallo rosso consentendone l'uso fino al 31 dicembre 2020 esclusivamente per l'osservazione dei banchi di *C. rubrum* per scopi scientifici, previa autorizzazione degli Stati membri CGPM nel contesto di ricerche scientifiche realizzate da istitu-

zioni scientifiche (raccomandazione GFCM/40/2016/7 e successivo adeguamento in GFCM/41/2017/5).

Visto il decreto ministeriale del 10 novembre 2011 finalizzato a dare attuazione alle disposizioni di cui al Titolo V del reg. (CE) 1224/2009 ed al Titolo IV del reg. (UE) 404/2011 inerenti gli adempimenti connessi agli obblighi di tracciabilità e di registrazione, nonché, gli adempimenti previsti a carico degli operatori responsabili dell'acquisto, della vendita, del magazzinaggio o del trasporto di partite di prodotti della pesca;

Visto Il decreto del direttore generale della pesca marittima e dell'acquacoltura del 28 dicembre 2011 (così come modificato dal decreto 29 maggio 2012) relativo alle procedure e le modalità attuative degli obblighi previsti dal decreto ministeriale 10 novembre 2011 (art. 4, comma 2 e art. 5, comma 2) al fine di assicurarne la rintracciabilità dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;

Considerato il ruolo che il corallo rosso ha nella cultura, nell'economia, nell'ambiente del Mar Mediterraneo in generale e dell'Italia in particolare;

Valutata l'esigenza di definire apposite linee guida per garantire la corretta applicazione e osservanza delle norme comunitarie/nazionali vigenti in materia di tracciabilità dei prodotti della pesca, nonché consentire la certificazione del corallo rosso prelevato nel mare territoriale italiano in tutte le fasi dalla produzione alla trasformazione, alla commercializzazione finale;

Considerata la necessità di adeguare i dati contenuti nel giornale di raccolta del corallo rosso con le informazioni previste dal regolamento (UE) n. 2015/2102 (art. 17-*bis*) e nel Sistema di raccolta dati (*Data reporting system*) del GFCM e, in particolare, con quelle relative al numero di colonie prelevate, al diametro basale e al peso delle colonie sotto-taglia;

Considerato che la normativa attualmente vigente non prevede il riconoscimento di uno specifico titolo abilitativo che qualifichi gli operatori a svolgere l'attività di prelievo del corallo;

Considerato che la Regione autonoma della Sardegna è dotata di una propria legislazione Regionale in materia di raccolta del corallo rosso (legge regionale n. 59 del 5 luglio 1979 e successiva modificazione LR n. 23 del 30 maggio 1989) e di misure gestionali specificate da ultimo dal decreto della Regione Sardegna n. 1064/DecA/21 del 20 aprile 2018 - Disposizioni sulla pesca del corallo rosso per l'anno 2018 nelle acque territoriali prospicienti il territorio della Regione autonoma della Sardegna - e che tale quadro gestionale rappresenta un valido strumento per l'utilizzazione sostenibile della risorsa corallo rosso e che pertanto va salvaguardato nell'ambito dell'applicazione delle presenti disposizioni nazionali per la raccolta del corallo rosso;

Valutata pertanto l'esigenza di individuare tra i requisiti di accesso all'attività di prelievo la comprovata esperienza acquisita a livello nazionale o internazionale nell'esercizio della raccolta del corallo rosso, al fine di garantire un adeguato svolgimento dell'attività e la salvaguardia della risorsa, nonché gli ulteriori i requisiti professionali e fisici richiesti dalle leggi vigenti;

Considerata la ripartizione delle competenze istituzionali per la vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza;

Considerata la necessità di disporre un Piano nazionale per la gestione della raccolta del corallo rosso;

Decreta:

Art. 1.

Ambito di attività

1. Il presente decreto reca la disciplina per la raccolta del corallo rosso (*Corallium rubrum*) e ha validità su tutte le acque marine del territorio nazionale.

2. È fatta salva la facoltà delle regioni a statuto speciale di emanare norme più restrittive rispetto a quanto disposto e approvato dal presente decreto.

Art. 2.

Piano nazionale di gestione del corallo rosso

1. È adottato il Piano nazionale di gestione per la raccolta del corallo rosso nella acque prospicenti il territorio nazionale, come riportato nell'allegato A.

2. Il Piano nazionale di gestione del corallo rosso ha l'obbiettivo di contribuire a migliorare le conoscenze scientifiche, tecniche e socioeconomiche relative alla raccolta del corallo rosso nelle acque territoriali italiane. In particolare, il piano mira a:

a) implementare l'approccio precauzionale alla gestione della raccolta di corallo;

b) contrastare e prevenire il sovra-sfruttamento per assicurare un rendimento a lungo termine massimizzando la dimensione delle popolazioni entro limiti biologicamente sostenibili;

c) stabilire misure di gestione per adeguare i tassi di sfruttamento e la capacità di raccolta a livelli sostenibili.

3. La validità del Piano di gestione di cui al comma 1 decorre dal 1° gennaio 2019.

Art. 3.

Allegati

1. I seguenti allegati fanno parte integrale e sostanziale del presente decreto:

Allegato A - Piano nazionale di gestione del corallo rosso;

Allegato B - Autorizzazione ministeriale alla raccolta del corallo rosso;

Allegato C - Modello di domanda di autorizzazione per la raccolta del corallo rosso;

Allegato D - Giornale di raccolta del corallo rosso e documento di tracciabilità;

Allegato E - Dichiarazione di impresa;

Allegato F - Domanda di rinnovo dell'autorizzazione alla raccolta del corallo rosso.

Il presente decreto viene reso disponibile sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo (MIPAAFT), www.politicheagricole.it e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 21 dicembre 2018

Il direttore generale: RIGILLO

ALLEGATO A - *Piano nazionale di gestione del corallo rosso*

A. Definizioni

Nel presente Piano Nazionale di Gestione del corallo rosso si applicano le seguenti definizioni:

a) "*corallo rosso*": colonie appartenenti alla specie *Corallium rubrum*;

b) "*peso vivo*": il peso delle colonie catturate di recente è pesato immediatamente dopo la fine delle operazioni di raccolta e / o, al più tardi, prima di essere sbarcato nel porto designato in caso di raccolte giornaliere. Il peso si riferisce, ove possibile, a colonie pulite senza epibionti o rocce attaccate

c) "*corallo vivo*": colonie di *C. rubrum* che al momento della raccolta dal fondale erano vive in tutto o in parte;

d) "*corallo morto*": colonie di *C. rubrum* che al momento della raccolta dal fondale erano morte;

e) "*corallo decaduto*": colonie di *C. rubrum* che al momento della raccolta dal fondale erano morte da tempo e il cui scheletro è pertanto fossilizzato;

B. Autorizzazione ministeriale alla raccolta del corallo

L’attività di raccolta può essere esercitata unicamente dai pescatori professionisti che siano titolari dell’autorizzazione ministeriale, di cui all’allegato B.

C. Unità di appoggio e sistema di raccolta

Le imbarcazioni di appoggio devono essere dotate di apposita licenza in corso di validità, da conservare tra i documenti di bordo, che ne abilita l’utilizzo come unità di appoggio alla pesca subacquea professionale.

Le unità di appoggio devono essere altresì attrezzate con tutte le dotazioni di bordo necessarie a garantire la sicurezza dei pescatori di corallo, così come disposto dalle vigenti norme.

L’attività di raccolta può essere esercitata esclusivamente mediante l’uso della piccozza, usata da pescatori equipaggiati con apparecchi individuali, autonomi o no, per la respirazione subacquea.

D. Durata del periodo di raccolta

I pescatori professionisti titolari dell’autorizzazione ministeriale possono esercitare l’attività di raccolta dal 1° maggio sino al 31 ottobre.

E. Quantità massima di corallo prelevabile giornalmente e diametro basale minimo

Il titolare dell'autorizzazione ministeriale può raccogliere giornalmente una quantità di corallo rosso non superiore a 2,5 kg, il cui diametro di base, misurato nel tronco a una distanza massima di un centimetro dalla base della colonia, è pari o superiore a 10 mm. In caso di prelievo di colonie sotto taglia (cioè di diametro basale inferiore a 10 mm.) è consentito un limite massimo di tolleranza del 10% calcolato sul peso del corallo totale prelevato giornalmente. Per la misurazione deve essere presa in considerazione la parte basale delle colonie, gli apici spezzati non costituiscono oggetto di misurazione e non devono essere conteggiati per la registrazione del numero delle colonie sul giornale di pesca.

F. Disposizioni in merito alla raccolta

Il corallo immediatamente dopo la raccolta deve essere tenuto in acqua anche in superficie per almeno mezz'ora nel retino, di maglia non inferiore a mm. 5, al fine di consentire l'emissione dei prodotti gametici; tale retino deve essere in dotazione all'unità di appoggio. Ai fini della tutela della risorsa, si raccomanda il rilascio immediato dopo la raccolta, possibilmente nei siti di prelievo, degli apici del corallo spezzati accidentalmente o recisi e non commercializzabili;

G. Zone in cui la raccolta potrà essere esercitata

La raccolta è consentita a profondità non inferiori ai 50 metri, in conformità a quanto previsto dal regolamento (UE) n. 2015/2102 (art. 16 *ter*, paragrafo 1). L'attività' di raccolta del corallo rosso può essere esercitata nelle acque territoriali prospicienti il territorio nazionale con esclusione delle zone di cui alla lettera G.

La raccolta di corallo rosso in acque internazionali resta disciplinata dalla normativa GFCM e Comunitaria vigente.

H. Zone in cui la raccolta è vietata

Al fine di favorire la conservazione e la ricostituzione della risorsa, è vietato esercitare la raccolta del corallo rosso nelle Aree Marine Protette (AMP), nelle aree marine dei parchi nazionali e nelle zone di tutela biologica nazionali e regionali, anche temporanee, ove istituite.

I. Fermo precauzionale

Al superamento del 25% del prelievo complessivo di colonie da un dato banco in un determinato anno, di diametro basale inferiore a 10 mm, il Ministero con proprio decreto provvederà a chiudere temporaneamente la zona interessata da eventuali attività di raccolta al corallo rosso.

Il provvedimento ministeriale definisce la zona interessata, la durata del fermo e le condizioni applicabili all'esercizio della raccolta in tale zona durante il fermo.

Qualora i banchi di corallo non siano stati debitamente individuati, il livello limite di catture e il fermo si applicano a livello del riquadro statistico della Commissione Generale per la Pesca nel Mediterraneo (CGPM).

J. Numero massimo di autorizzazioni

A seguito della revisione periodica del piano di gestione come prevista al punto Q, il Ministero potrà definire un numero massimo di autorizzazioni da rilasciarsi annualmente.

K. Porti designati per lo sbarco

Le operazioni di sbarco del corallo rosso devono obbligatoriamente essere effettuate nei porti di sbarco designati di cui alla tabella sottostante, previa comunicazione all'autorità marittima competente con almeno 2 ore di anticipo rispetto all'arrivo previsto in porto, delle seguenti informazioni:

a) orario previsto di arrivo;

b) numero di identificazione esterno e nome della unità di appoggio;

c) quantità stimata in peso vivo e, se possibile, numero di colonie di *Corallium rubrum* presenti a bordo;

d) informazioni sull'area geografica in cui è avvenuta la raccolta.

Porti di sbarco designati per la pesca del corallo:

1) Imperia	14) Capri	27) Catania
2) Savona	15) Salerno	28) Sciacca
3) La Spezia	16) Sorrento	29) Milazzo
4) Portoferraio	17) Marina di Camerota	30) Castelsardo
5) Piombino	18) Maratea	31) Santa Teresa di Gallura
6) Porto S. Stefano	19) Tropea	32) Alghero
7) Giglio Porto	20) Reggio Calabria	33) Bosa
8) Civitavecchia	21) Crotone	34) Oristano
9) Ponza	22) Taranto	35) Portoscuso
10) Gaeta	23) Gallipoli	36) Calasetta
11) Ischia Porto	24) Vieste	37) Villasimius
12) Torre del Greco	25) Palermo	38) Arbatax
13) Napoli	26) Mazzara del Vallo	

Le operazioni di trasbordo in mare di corallo rosso sono sempre vietate.

L'Autorità marittima effettua il controllo sistematico allo sbarco nei porti designati, per verificare i quantitativi di corallo prelevato e convalidare il giornale di raccolta.

Ai fini del controllo della raccolta illegale, non dichiarata e non regolamentata, è vietato a qualsiasi utilizzatore di unità da diporto il prelievo, la detenzione e lo sbarco di corallo rosso proveniente dal mare territoriale ed extra-territoriale.

L. Disposizioni in merito ai ROV (Remotely Operated Vehicles)

È vietato, nel mare territoriale prospiciente il territorio nazionale, l'utilizzo e la detenzione a bordo delle unità di appoggio di veicoli sottomarini telecomandati (ROV) per la ricerca e/o lo sfruttamento dei banchi di corallo, in conformità a quanto previsto dal regolamento (UE) 2015/2102 (articolo 16, paragrafo 2); tale divieto è esteso a tutte le unità da pesca professionali ed alle unità destinate alla navigazione da diporto adibite a scopi sportivi, ricreativi o commerciali.

M. Giornale di raccolta del corallo rosso

A bordo delle unità di appoggio dovrà essere tenuto a disposizione degli organi di vigilanza il "*giornale di raccolta del corallo rosso*" sul quale il titolare dell'autorizzazione deve riportare, per ogni giornata di raccolta, il tipo di corallo raccolto, la quantità e aggiungere notizie riguardanti le coordinate geografiche della zona di pesca, la profondità del banco e la natura del fondale, il numero di colonie, il diametro basale, secondo il modello allegato (Allegato D) che è stampato in duplice copia per ogni giornata di raccolta.

Il giornale di raccolta del corallo rosso, che viene consegnato unitamente all'autorizzazione, deve essere restituito all'Autorità marittima, entro e non oltre 30 giorni dalla data di chiusura della stagione di raccolta.

Il giornale di raccolta del corallo rosso, che non sostituisce il giornale di pesca previsto dal regolamento CE n. 1224/2009 per le unità di LFT superiore a 10 m., deve essere compilato per tutte le uscite in mare della unità di appoggio anche quando il prelievo di corallo rosso è nullo, prima dell'entrata nel porto di sbarco designato e firmato dal raccoglitore di corallo, dal comandante e/o armatore della unità di appoggio ed esibito agli organi di sorveglianza presso il porto di sbarco designato.

Il comandante e/o armatore della unità di appoggio in caso di impossibilità di effettuare lo sbarco del corallo rosso prelevato presso i porti designati, nell'arco della stessa giornata di prelievo durante gli orari previsti dalle ordinanze dell'Autorità marittima competente, consegna e/o trasmette nel più breve tempo possibile - in ogni caso non superiore a 24 ore dal prelievo - via fax o posta elettronica, all'Autorità marittima territorialmente competente copia del giornale di raccolta del corallo rosso debitamente compilato e sottoscritto e provvede allo sbarco del corallo prelevato e alla conseguente vidimazione del giornale di raccolta del corallo rosso da parte dell'Autorità marittima competente entro 48 ore dall'arrivo in porto per le giornate di raccolta dal lunedì al giovedì, o entro 72 ore se la raccolta avviene nel giorno di venerdì.

È comunque sempre vietato effettuare più di tre giornate di raccolta di corallo rosso consecutive, nelle acque territoriali, senza aver effettuato un'operazione di sbarco.

Il giornale di raccolta del corallo rosso è vidimato al momento dello sbarco presso i singoli porti di sbarco dall'Autorità marittima competente a seguito della verifica dei seguenti parametri:

- quota massima giornaliera di raccolta - da eseguire sistematicamente sul corallo prelevato per singolo raccoglitore facendo uso della strumentazione (bilancia) a norma CE messa a disposizione dagli operatori sulle singole unità di appoggio;
- peso e numero delle colonie sotto taglia;
- diametro basale minimo (da eseguire a campione);
- completa compilazione e sottoscrizione del giornale di raccolta del corallo rosso.

L'autorità marittima competente trattiene la seconda copia del giornale di raccolta, dopo ogni controllo allo sbarco, anche al fine di verificare la quantità stagionale di corallo rosso raccolto. L'autorità marittima provvede, altresì, a trasmettere al ministero Ufficio PEMAC III (via XX Settembre, 20 Roma), tramite PEC, all'indirizzo: pemac3@pec.politicheagricole.gov.it; copia del documento trattenuto.

N. Tracciabilità

Con riferimento alla tracciabilità delle partite di corallo rosso raccolte nelle acque territoriali prospicienti il territorio nazionale sussiste l'obbligo della compilazione dell'Allegato D2, dell'allegato E, del documento di trasporto e della fattura di vendita con l'indicazione della zona di prelievo del corallo rosso cosi come riportata dal Giornale di bordo.

O. Sanzioni

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, i trasgressori alle disposizioni del presente decreto saranno sanzionati ai sensi del Decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4; nonché ai sensi delle vigenti norme nazionali in materia di sicurezza della navigazione marittima, di tutela della salute e della sicurezza negli ambienti di lavoro, ovvero di disciplina della pesca subacquea professionale.

Fermo restando quanto previsto al precedente comma, si dispone altresì che:

a) chiunque raccolga corallo privo di autorizzazione, non potrà ottenerne il rilascio dell'autorizzazione per un periodo di tempo non inferiore a due anni dalla data dell'infrazione;

b) chiunque - provvisto della prescritta autorizzazione - raccolga corallo in zone vietate, non potrà riottenerne il rilascio dell'autorizzazione prima che sia trascorso un periodo di tempo non inferiore a due anni dalla data dell'infrazione.

P. Revisione periodica

In accordo con quanto previsto dall'articolo 10 del Regolamento (UE) n. 1380/2013 dell'11 dicembre 2013, il presente piano di gestione, potrà essere revisionato per tenere conto dei dati sullo stato degli stock, rilevabili dalle attività di monitoraggio e ricerca attivate dalla Pubblica amministrazione e dagli Enti scientifici riconosciuti dal Mipaaft e qualificati.

****

ALLEGATO B - Autorizzazione ministeriale alla raccolta del corallo

A – *Disposizioni specifiche sull'autorizzazione ministeriale alla raccolta del corallo*

L'autorizzazione annuale è concessa, sospesa e revocata sulla base delle disposizioni contenute nel presente piano, pertanto:

a. il rilascio dell'autorizzazione ministeriale al raccoglitore, non esime i soggetti a ciò tenuti dal munirsi di ogni altra autorizzazione, licenza, documento necessario allo svolgimento dell'attività, da rilasciarsi a cura del Ministero delle politiche agricole, ivi compresa la licenza/attestazione provvisoria di pesca ministeriale che abilita l'imbarcazione utilizzata dal titolare dell'autorizzazione ad operare quale unità di appoggio in uno o più compartimenti marittimi.

b. il rilascio dell'autorizzazione ministeriale al raccoglitore non esime i soggetti interessati dal dover rispettare le prescrizioni previste da altre norme di legge e regolamenti che essi siano tenuti ad osservare per lo svolgimento dell'attività, volte a salvaguardare altri rilevanti interessi pubblici, ivi compresa la normativa in materia di sicurezza sul lavoro. E' quindi fatta salva, tra l'altro:

- l'osservanza delle prescrizioni del decreto legislativo n. 81/2008 e s.s.m.m.i.i., in materia di sicurezza sul lavoro di tutti i settori di attività, ivi comprese le attività svolte in ambiente subacqueo e comportanti l'esposizione ad atmosfere iperbariche. In particolare, si rammenta che il decreto legislativo n. 81/2008 disciplina "*tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio*" (articolo 3, comma 1) e reca l'espresso richiamo ai "*lavori che espongono ad un rischio di annegamento*", ai "*lavori subacquei con respiratori*" (allegato XI, rispettivamente voci 5 e 7) ed alle "*atmosfere iperbariche*" (art.180, comma 1).
- l'osservanza delle altre norme sulla sicurezza pertinenti, quali, a titolo comunque non esaustivo:
  - i. le norme di buona tecnica e le buone prassi a cui il datore di lavoro debba fare riferimento per il corretto adempimento degli obblighi di cui al decreto legislativo n. 81/2008;
  - ii. il decreto legislativo n. 271/99 e il decreto legislativo n. 298/99, in quanto norme a carattere sussidiario e speciale, riguardo le mansioni lavorative condotte a bordo delle navi da pesca, comprese le unità di appoggio per la raccolta professionale del corallo, e tra loro complementari;
  - iii. con riferimento agli apparecchi a pressione utilizzati a supporto dell'attività subacquee, le norme di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto concernenti la fabbricazione e la circolazione di prodotti nel mercato europeo, a garanzia di specifici requisiti di sicurezza d'uso e di consumo, e la normativa vigente in relazione al tipo di apparecchi che preveda collaudi, verifiche periodiche o altre prescrizioni sulle modalità di gestione ed il corretto uso;
  - iv. i regolamenti e le ordinanze adottate dalle Autorità competenti e dall'Autorità marittima, se e in quanto applicabili.

c. L'autorizzazione annuale rilasciata è valida esclusivamente nell'ambito dell'area di giurisdizione marittima regionale e non può essere utilizzata al di fuori della stessa. Ogni raccoglitore non può richiedere più di una autorizzazione sul territorio nazionale.

B – Soggetti che possono chiedere il rilascio dell'autorizzazione

Possono presentare domanda di autorizzazione i pescatori professionisti in possesso dell'autorizzazione all'esercizio della pesca professionale subacquea senza limiti di immersione rilasciata dall'Autorità nazionale ai sensi del decreto del Ministero della Marina Mercantile 20 ottobre 1986 recante "*Disciplina della pesca professionale subacquea*" e successive modifiche e integrazioni e della normativa nazionale vigente.

C – Requisiti e Idoneità fisica

I richiedenti l'autorizzazione devono essere in possesso di almeno un attestato di qualificazione professionale per l'esercizio della pesca professionale subacquea previsto dal decreto ministeriale 20 ottobre 1986, art. 4, punto 2, tra quelli di seguito indicati:

- diploma di perito tecnico addetto ai lavori subacquei;
- attestato di qualifica professionale, con allegato brevetto, di operatore tecnico subacqueo (sommozzatore) rilasciati da istituti di Stato o legalmente riconosciuti;
- attestato conseguito al termine di corsi di formazione professionale effettuati secondo le modalità previste dall'articolo 5 della legge n. 845/1978;
- servizio, per almeno un anno, nella Marina Militare nella qualità di sommozzatore o di incursore o nell'Arma dei Carabinieri o nei Corpi di Pubblica Sicurezza e dei Vigili del Fuoco nella qualità di sommozzatore. Il requisito di cui al presente punto viene valutato congiuntamente al requisito di idoneità fisica di cui al capitolo P del presente Piano di gestione;
- autorizzazione o attestazione rilasciata ai sensi di legge da un'Autorità pubblica nazionale. In tal caso deve essere presentata la documentazione da cui risulti in modo chiaro ed inequivoco l'esercizio di attività di raccolta del corallo in un determinato periodo e zona e nel rispetto della normativa vigente in materia di tracciabilità dei prodotti della pesca di cui al regolamento (CE) n. 1224/2009 (come comprovato a titolo esemplificativo da dichiarazione di assunzione in carico, documento di trasporto, nota di vendita) nonché nel rispetto degli obblighi di registrazione previsti dal regolamento (UE) n. 2015/2102 del 28.10.2015 (art.17 *bis*);
- specifica autorizzazione o attestazione rilasciata ai sensi di legge da 4. In tal caso deve essere presentata la documentazione/attestazione (a titolo esemplificativo: autorizzazione o attestazione rilasciata da un'Autorità pubblica o copia del libretto di imbarco) da cui risulti in modo chiaro ed inequivoco l'esercizio di attività di pesca del corallo in un determinato periodo, e se del caso il rispetto degli obblighi di registrazione previsti dal regolamento (UE) n. 2015/2012 del 28.10.2015 (art.17 *bis*); i documenti scritti in lingua straniera diversa dall'inglese, dal francese e dallo spagnolo, devono essere accompagnati da traduzione ufficiale.

I richiedenti l'autorizzazione devono, inoltre dimostrare, il possesso dei seguenti requisiti:

a. idoneità fisica all'esercizio della pesca subacquea professionale senza limite di immersione, secondo le indicazioni contenute nella scheda allegata al Decreto del Ministero della Marina Mercantile del 20 ottobre 1986 e ss.mm.ii. ed al punto 3) dell'articolo 3 del decreto ministeriale 13 gennaio 1979. L'idoneità fisica è attestata dal certificato medico di idoneità subacquea professionale, deve sussistere al momento della presentazione dell'istanza e permanere per l'intera durata della stagione di raccolta.

Si evidenzia inoltre che la certificazione deve essere stata rilasciata ~~a partire dal~~ con decorrenza successiva al 1 gennaio 2019;

b. iscrizione nel Registro dei Pescatori Marittimi Professionali presso uno dei compartimenti marittimi a norma del decreto legislativo n. 153 del 26 maggio 2004.

D - Termini e modalità di presentazione delle domande di autorizzazione

La domanda di autorizzazione, redatta in bollo, secondo lo schema allegato (Allegato C), deve pervenire per il tramite della Capitaneria di porto competente, a pena di esclusione, alla Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura del MI.P.A.A.F.T., Ufficio PEMAC III (via XX Settembre, 20 Roma) entro il 1° marzo di ogni anno, tramite Posta Elettronica Certificata, all'indirizzo: pemac3@pec.politicheagricole.gov.it; .

Si precisa che ciascuna istanza, previa istruttoria dell'autorità marittima, deve pervenire singolarmente e non in modo cumulativo.

Alla domanda di autorizzazione devono essere allegati:

- la documentazione comprovante i requisiti di cui al punto C;
- la dichiarazione dell'impresa di pesca (Allegato E)
- una dichiarazione di impegno, resa dal titolare dell'impresa di pesca armatrice dell'imbarcazione che il richiedente utilizzerà come unità d'appoggio, relativa al rispetto della tracciabilità delle partite di corallo rosso prelevate nelle acque territoriali prospicienti il territorio nazionale secondo le disposizioni vigenti; qualora nel corso della stagione di pesca vi sia la necessità di sostituire l'imbarcazione di appoggio, deve essere data comunicazione alla Capitaneria di porto locale corredata dei dati dell'imbarcazione sostitutiva e dell'autorizzazione alla raccolta, al fine del mantenimento dell'autorizzazione;
- il certificato medico di idoneità;
- la copia di un documento di identità in corso di validità;
- i dati identificativi della barca di appoggio;

E - Oneri governativi

Con specifico provvedimento della Direzione generale per la pesca marittima e dell'acquacoltura verrà indicato l'importo dell'onere governativo da pagare annualmente e le modalità di versamento.

F - Rilascio dell'autorizzazione

Il rilascio delle autorizzazioni è disposto dall'Ufficio PEMAC III della Direzione generale della pesca marittima e dell'acquacoltura, previa acquisizione della documentazione trasmessa dalla Capitaneria di porto competente secondo quanto disposto al punto D.

G – rinnovo dell'autorizzazione

L'autorizzazione ha validità annuale, con decorrenza dalla data di rilascio. Il rinnovo dovrà essere richiesto dagli interessati compilando il modello riportato nell'allegato F, entro il termine perentorio di sessanta giorni successivi alla data di chiusura dell'attività di raccolta per l'anno in corso.

La richiesta deve pervenire alla Direzione Generale della pesca marittima e dell'acquacoltura del MI.P.A.A.F.T., Ufficio PEMAC III (via XX Settembre, 20 - Roma) per il tramite della Capitaneria di porto competente, a pena di esclusione, tramite Posta Elettronica Certificata, all'indirizzo: pemac3@pec.politicheagricole.gov.it .

H - Registro delle autorizzazioni

E' istituito presso la Direzione Generale pesca e Acquacoltura del MI.P.A.A.F.T. il registro delle autorizzazioni di pesca del corallo rosso di cui al presente Allegato.

****

ALLEGATO C - ***Modello di domanda di autorizzazione per la raccolta del corallo rosso territoriale italiano***

MARCA DA BOLLO

Il/la sottoscritto/a____

(cognome nome)

nato/a a____________________(_________) il ___________________________________

residente a _____________________ (____) in via______________________ n. __________

(luogo)__________________

Codice Fiscale____

indirizzo di posta elettronica certificata presso cui inviare le comunicazioni da parte dell'Amministrazione____

CHIEDE

Di essere autorizzato all'esercizio della RACCOLTA DEL CORALLO ROSSO NEL MARE TERRITORIALE ITALIANO PER L'ANNO 201.. , nell'area di giurisdizione marittima regionale di _______________________.

La raccolta verrà effettuata con l'ausilio dell'imbarcazione denominata ______________________matricola ____________, n. UE ____________ Compartimento/i Marittimo/i di iscrizione ____________

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere ai sensi dell'art. 76 del DPR 445 del 28 dicembre 2000 e ss.mm.ii.

DICHIARA

1. di essere attualmente iscritto nel registro dei Pescatori Marittimi del Compartimento Marittimo di ________________________ con il numero___________________________
2. di essere in possesso dei seguenti requisiti per il rilascio dell'autorizzazione (barrare la lettera):
   a) di essere pescatore professionale autorizzato ad esercitare la pesca professionale subacquea senza limiti di immersione, in virtù dell'autorizzazione , che si allega, rilasciata da (specificare l'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione) _____________________________, in data _______________ e
   b) di essere in possesso del seguente attestato di qualificazione professionale per l'esercizio della pesca professionale subacquea ____;
3. di possedere l'idoneità fisica all'esercizio della pesca subacquea professionale senza limite di immersione attestata dal medico di porto o da un medico designato dal Capo del compartimento marittimo;

4. di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" che i dati personali raccolti sono trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
5. di allegare la seguente documentazione:
   - Certificato di iscrizione nel registro dei pescatori marittimi professionali;
   - N° 2 fotografie formato tessera;
   - N° 1 marca da bollo da € 14,62;
   - Versamento di € 561,50 sul c/c ……. intestato alla Tesoreria dello Stato di ……. capitolo 3590 – capo XVII, art. 4 - Entrate eventuali e diverse MI.P.A.A.F.T; con la causale: Oneri per pesche speciali (corallo);
   - Documentazione comprovante il possesso dei requisiti dichiarati al punto 2 della presente dichiarazione;
   - Certificato medico di idoneità fisica;
   - Dati identificativi della barca di appoggio;
   - Dichiarazione dell'impresa di pesca – Allegato E;
   - Copia di un documento di identità in corso di validità.

____

(luogo, data)

IL DICHIARANTE

ALLEGATO D 1 – Giornale di raccolta del corallo rosso

Raccoglitore di Corallo	
Nome e Cognome	
N. Autorizzazione	

Unita appoggio	
Comandante Nome e Cognome	
Armatore Nome e Cognome	

Giornata di raccolta	Mese	Giorno	Porto imbarco	Ora partenza	Porto sbarco	Ora sbarco	Zona di raccolta	Coordinate WGS84 (lat. e long.)	Prof. prelievo (m)	Tempo immersione (min)	Corallo totale (Kg)	Corallo rosso vivo (Kg)	Corallo morto (Kg)	Corallo decaduto (Kg)	Diametro basale medio colonie (mm)	N. totale colonie prelevate	Peso colonie sotto-taglia (g)	Numero colonie sotto-taglia	Firma raccoglitore	Firma comandante	Vidimazione autorità marittima (timbro e firma)

ALLEGATO D2 – tracciabilità delle partite di corallo rosso prelevate nelle acque territoriali italiane.

Documento di prelievo di corallo rosso (D.P.C.) Allegato al Giornale di pesca del corallo rosso n. del____________

Dati unità di appoggio/armatore				
Nominativo imbarcazione	N. Licenza.	Nominativo Armatore	CF/P.IVA	Sede legale

Dati raccoglitore di corallo					
Nominativo Raccoglitore di corallo	Autorizzazione MIPAAFT n.	CF/P.IVA	Nominativo Raccoglitore di corallo	Autorizzazione MIPAAFT n.	CF/P.IVA

Dati di prelievo e tracciabilità del corallo rosso							
	Zona di pesca (es: Ponza)	Profondità di prelievo (m)	Corallo (COL) prelevato(kg.)	Dichiarazione assunzione in carico n.	Documento di trasporto n.	Nota di vendita n.	L'Armatore
raccoglitore corallo________							data
raccoglitore corallo________							firma

Dati commercializzazione corallo rosso ** indicare con una lettera dalla A alla Z ogni lotto di corallo*				Dati impresa che commercializza		Dati impresa acquirente			
	Quantità commercializzata (Kg)	Data commercializzazione	Fattura n.	Denominazione	CF/P.IVA	Denominazione	sede	CF/P.IVA	Destinazione prodotto
Partita/lotto corallo n. _______________									
_______________ Partita/lotto corallo n. _______________									

Legale rappresentante dell'impresa armatrice/ che commercializza

Data _______________ Firma_________________

Vidimazione Autorità marittima competente: Data _________ Firma e timbro______________________

ALLEGATO E – ***Dichiarazione dell'impresa di attività di raccolta per il rispetto della tracciabilità delle partite di corallo rosso prelevate nelle acque territoriali italiane.***

Il/la sottoscritto/a (Cognome e Nome)____

nato/a a _________________________________ (__________) il ___________________________

residente a _________________ (____) in via____________________ n. ____________________

D I C H I A R A

In qualità di titolare/ legale rappresentante dell'impresa di raccolta di seguito specificata:

denominata__________ _____________Codice Fiscale_________________________________;

Partita IVA ____; n. iscr. CCIAA _______________ di ____________________________________; armatrice dell'imbarcazione da

pesca denominata _____________________matricola _______________, n. UE ___________-

Compartimento/i Marittimo/i di ______________________________

- che per la stagione di pesca di corallo anno 201… sull'imbarcazione sopracitata verrà imbarcato
- in qualità di raccoglitore di corallo ____
- che la commercializzazione di tutto il corallo raccolto avverrà direttamente a cura dell'impresa di pesca rappresentata nel rispetto della normativa vigente in materia di tracciabilità e che verranno assolti gli adempimenti connessi con l'istituzione dei porti designati per lo sbarco e delle specifiche norme che saranno dettate con riferimento alla tracciabilità delle partite di corallo prelevate nelle acque di giurisdizione del Compartimento marittimo di _____________________

luogo e data _________________________

firma_______________________________

Allegato: copia di un documento di identità in corso di validità

ALLEGATO F - ***Modello di domanda di rinnovo autorizzazione per la raccolta del corallo rosso territoriale italiano***

MARCA DA BOLLO

Il/la sottoscritto/a__(cognome) (nome)____

nato/a a______________________(__________) il __________________

residente a (luogo) ______________________ (____) in via_______________ n. ______

Codice Fiscale____

indirizzo di posta elettronica certificata presso cui inviare le comunicazioni da parte dell'Amministrazione____

CHIEDE

Il rinnovo all'esercizio della RACCOLTA DEL CORALLO ROSSO PER L'ANNO 201.., nell'area di giurisdizione del Compartimento marittimo di _________________________;

La raccolta verrà effettuata con l'ausilio dell'imbarcazione denominata _________________; matricola________________, n. UE _____________; Compartimento marittimo di iscrizione ________________________.

A tal fine, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere ai sensi dell'art. 76 del DPR 445 del 28 dicembre 2000 e ss.mm.ii.

D I C H I A R A

1. di essere attualmente iscritto nel registro dei pescatori marittimi del Compartimento marittimo di _________________________ con il numero____________________________ ;
2. di aver esercitato effettivamente la raccolta del corallo nelle annualità ………..….. in forza dell'autorizzazione rilasciata dalla Direzione Generale Pesca e Acquacoltura.
3. di possedere l'idoneità fisica all'esercizio della pesca subacquea professionale senza limite di immersione attestata dal certificato medico di idoneità subacquea professionale;
4. di allegare la seguente documentazione:
   - Certificato di iscrizione nel registro dei pescatori marittimi professionali;
   - N° 1 marca da bollo da € 14,62;
   - Autorizzazione comprovante l'esercizio della raccolta del corallo per l'annualità ………;
   - Versamento di € 561,50 sul c/c ……. intestato alla Tesoreria dello Stato di ……. capitolo 3590 – capo XVII, art. 4 - Entrate eventuali e diverse MI.P.A.A.F.T; con la causale: Oneri per pesche speciali (corallo);
   - Dati identificativi della barca di appoggio;
   - Dichiarazione dell'impresa di pesca – Allegato E;
   - Certificato medico di idoneità fisica;

   Copia di un documento di identità in corso di validità.

____

(luogo, data)

IL DICHIARANTE

____

18A08465

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO 20 dicembre 2018.

Piano di assegnazione dei premi per le traduzioni da finanziare con il Fondo per il potenziamento della promozione della cultura e della lingua italiana all'estero.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE BIBLIOTECHE E ISTITUTI CULTURALI

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi», e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa», e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante, «Codice in materie di protezione di dati personali», e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale», e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, concernente «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica» convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, concernente le disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;

Vista la legge 24 giugno 2013, n. 71, concernente «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43 recante disposizioni urgenti per il rilancio industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015. Trasferimento di funzioni in materia di turismo e disposizioni sulla composizione del Comitato interministeriale per la programmazione economica»;

Visto il decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazione, dalla legge 7 ottobre 2013, n 112, recante «Disposizioni urgenti per tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo»;

Visto decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 29 luglio 2014, n. 106, recante «Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'organismo indipendente di valutazione della *performance*, a norma dell'art. 16, comma 4 del decreto-legge 24 aprile 2014 n. 66 convertito con modificazione dalla legge 23 giugno 2014, n. 89» e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 27 novembre 2014, recante «Articolazione degli uffici dirigenziali di livello non generale del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo»;

Visto il decreto ministeriale 23 gennaio 2016, n. 44, concernente «Riorganizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo ai sensi dell'art. 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208»;

Visto l'art. 1, comma 587, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019» che autorizza l'istituzione, nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di un fondo da ripartire con una dotazione finanziaria di 20 milioni di euro per l'anno 2017, di 30 milioni di euro per l'anno 2018 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, per il potenziamento della promozione della cultura e della lingua italiana all'estero;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 luglio 2017, recante «Individuazione degli interventi da finanziare con il Fondo per il potenziamento della promozione della cultura e della lingua italiana all'estero» - istituito ai sensi dell'art. 1, comma 587 della legge 11 dicembre 2016, n. 232 - con cui sono stati assegnati al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo euro 7.000.000,00 per gli anni 2018-2019-2020;

Vista la nota n. 10078 del 7 settembre 2017, della Direzione generale bilancio, con la quale è stato richiesto ad alcune delle Direzioni generali del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo l'invio di proposte e iniziative per le finalità di cui al suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri ovvero promozione del cinema, dello spettacolo e dell'arte italiani all'estero, ciascuna per le materie di propria competenza;

Vista la nota n. 17092 del 15 settembre 2017, della Direzione generale biblioteche e istituti culturali, con la quale si fornivano gli elementi richiesti alla Direzione generale bilancio e, tra le altre attività, si proponeva, in particolare, l'istituzione di un bando di concorso per la concessione di premi per le traduzioni del valore di € 300.000,00 da suddividere in parti uguali nelle annualità 2018-2019-2020;

Vista la nota n. 13037 del 27 settembre 2017, del Segretariato generale, relativa all'assegnazione di risorse ai diversi settori del Ministero, tra cui anche la Direzione

generale biblioteche e istituti culturali, per ulteriori progetti da finanziare con il Fondo per il potenziamento della promozione della cultura e della lingua italiana all'estero;

Vista la legge 12 ottobre 2017, n. 153, recante «Disposizione per la celebrazione dei 500 anni dalla morte di Leonardo da Vinci e Raffaello Sanzio e dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri», con la quale sono stati istituiti i Comitati Nazionali per le suddette celebrazioni, la cui ricorrenza cadrà rispettivamente negli anni 2019, 2020 e 2021;

Vista la nota n. 13175 del 24 novembre 2017, della Direzione generale bilancio, con la quale sono stati trasmessi gli interventi ammessi al finanziamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 luglio 2017;

Vista la successiva comunicazione di posta elettronica certificata del 24 novembre 2017, con la quale la Direzione generale bilancio richiedeva l'indicazione dei soggetti beneficiari dei progetti al fine di procedere alla ripartizione delle risorse mediante apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, per la definizione dei capitoli di bilancio in cui far confluire le risorse in relazione alla categoria economica;

Vista la comunicazione di posta elettronica certificata del 30 novembre 2017, con cui la Direzione generale biblioteche e istituti culturali comunicava alla Direzione generale bilancio l'accettazione, in qualità di soggetto beneficiario, dei fondi da indirizzare a varie iniziative descritte tra cui, in particolare, un bando di concorso per la concessione di premi per le traduzioni del valore di € 300.000,00 da suddividere in tre quote uguali negli anni 2018-2019-2020;

Visto il decreto ministeriale 4 dicembre 2017, n. 525, con il quale è stato approvato il programma degli interventi da finanziare con il Fondo per il potenziamento della promozione della cultura e della lingua italiana all'estero per il quadriennio 2017-2020 e, in particolare, tra questi, il bando di concorso per la concessione di premi per le traduzioni dedicati alla diffusione della lingua italiana all'estero per un ammontare di € 300.000,00 suddivisi nelle annualità 2018-2019-2020, attribuiti alla competenza della Direzione generale biblioteche e istituti culturali in qualità di amministrazione proponente;

Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 29 dicembre 2017, Serie generale, concernente «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020»;

Visto il decreto ministeriale 8 gennaio 2018, rep. 14, concernente l'assegnazione delle risorse finanziarie, in termini di competenza e cassa, ai titolari dei Centri di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'art. 4 comma 1, lettera *c)* e dell'art. 14, comma 1, lettera *b)* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, registrato dall'Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, in data 11 gennaio 2018;

Visto il D.D.G. 15 gennaio 2018, n. 4, registrato all'Ufficio centrale del bilancio in data 23 gennaio 2018, n. 427, con il quale il Direttore generale biblioteche e istituti culturali ha assegnato le risorse finanziarie alla dott.ssa Angela Benintende, dirigente di seconda fascia, al fine di garantire la continuità dell'attività amministrativa;

Visto il D.D.G. 22 gennaio 2018, n. 10, che istituiva premi per traduzioni in lingua italiana e in lingue straniere dall'italiano, dedicati alla diffusione della lingua italiana all'estero a sostegno delle celebrazioni e delle risorse messe in campo dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per celebrare e diffondere l'opera di Leonardo da Vinci nel mondo;

Visto il D.M.T. 14 maggio 2018, n. 64663, che attribuiva l'importo di € 100.000,00 sul capitolo di bilancio 3656;

Considerato che per l'anno 2018 il finanziamento dovrà essere destinato alla concessione dei suddetti premi per le traduzioni;

Visto il D.D.G. 14 maggio 2018, n. 509, che costituiva la Commissione valutatrice con il compito di accertare i requisiti di ammissione delle singole domande e di valutare la qualità letteraria e tecnico-scientifica delle traduzioni;

Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97, concernente «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità»;

Visto il verbale conclusivo dei lavori della Commissione valutatrice redatto in data 22 ottobre 2018, che individua le opere meritevoli di premio;

Decreta:

Art. 1.

I premi per traduzioni in lingua italiana e in lingue straniere dall'italiano, dedicati alla diffusione della lingua italiana all'estero a sostegno delle celebrazioni e delle risorse messe in campo dal Ministero per i beni e le attività culturali per celebrare e diffondere l'opera di Leonardo da Vinci nel mondo, di cui al D.D.G. 22 gennaio 2018, n. 10, per l'importo di € 9.500,00 ciascuno sono conferiti, per l'anno 2018, ai soggetti di seguito riportati, con le motivazioni espresse dalla Commissione valutatrice e riportate in allegato al presente decreto di cui costituiscono parte integrante

Sophie Henderson;
Andrea Landolfi;
Li Jingjing;
Alejandro Patat;
Evgenij Solonovic;
Wang Jun;
Casa editrice anDante;
Casa editrice Auieo;
Casa editrice ETS.

Il presente decreto sarà trasmesso all'Ufficio centrale del bilancio per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 20 dicembre 2018

Il direttore generale: PASSARELLI

18A08446

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 28 dicembre 2018.

Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza dell'evento sismico che ha colpito il territorio dei comuni di Zafferana Etnea, Viagrande, Trecastagni, Santa Venerina, Acireale, Aci Sant'Antonio, Aci Bonaccorsi, Milo, Aci Catena della provincia di Catania il giorno 26 dicembre 2018. (Ordinanza n. 566).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30;

Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2018, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza dell'evento sismico che il giorno 26 dicembre 2018 ha colpito il territorio dei Comuni di Zafferana Etnea, Viagrande, Trecastagni, Santa Venerina, Acireale, Aci Sant'Antonio, Aci Bonaccorsi, Milo, Aci Catena della Provincia di Catania;

Considerato che, il predetto evento sismico ha determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati, nonché l'evacuazione di numerosi nuclei familiari oltre a danneggiamenti alle infrastrutture, agli edifici pubblici e privati;

Ravvisata la necessità di disporre l'attuazione degli interventi urgenti finalizzati a fronteggiare l'emergenza in rassegna, consentendo la ripresa delle normali condizioni di vita delle popolazioni, nonché la messa in sicurezza dei territori e delle strutture interessati dall'evento in questione;

Atteso che la situazione emergenziale in atto, per i caratteri d'urgenza, non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensì richiede l'utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente normativa;

Acquisita l'intesa della Regione siciliana;

Dispone:

Art. 1.

Nomina Commissario delegato e piano degli interventi

1. Per fronteggiare l'emergenza derivante dall'evento sismico di cui in premessa, il dirigente generale del dipartimento della protezione civile della presidenza della Regione siciliana è nominato Commissario delegato.

2. Per l'espletamento delle attività di cui alla presente ordinanza il Commissario delegato, che opera a titolo gratuito, può avvalersi di un'apposita struttura interna alla Regione siciliana composta da personale appartenente alla medesima amministrazione, nonché della collaborazione delle strutture e degli uffici regionali, provinciali, comunali, e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché individuare soggetti attuatori che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Il Commissario delegato, predispone, nel limite delle risorse finanziarie di cui all'art. 15, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, un piano degli interventi da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile. Con tale piano si dispone in ordine:

a) all'organizzazione ed all'effettuazione degli interventi di soccorso e assistenza alla popolazione interessata dall'evento ivi compresi quelli di cui agli articoli 3 e 6 e degli interventi urgenti e necessari per la rimozione delle situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità;

b) al ripristino, anche con procedure di somma urgenza, della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alle attività di gestione dei rifiuti, delle macerie, e alle misure volte a garantire la continuità amministrativa nei comuni e nei territori interessati, anche mediante interventi di natura temporanea.

4. Il piano di cui al comma 3 deve, altresì, contenere la descrizione tecnica di ciascun intervento con la relativa durata, nonché l'indicazione delle singole stime di costo.

5. Il predetto piano può essere successivamente rimodulato e integrato, nei limiti delle risorse di cui all'art. 15, nonché delle ulteriori risorse finanziarie che saranno rese disponibili anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 24, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2018 ivi comprese quelle per gli interventi di cui alle lettere *c)* e *d)* dell'art. 25, comma 2 del citato decreto, ed è sottoposto alla preventiva approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile.

6. Il Commissario delegato è autorizzato, stante l'urgenza degli interventi di cui alla presente ordinanza, a dare corso alle misure ivi previste nelle more dell'approvazione del piano.

7. Le risorse finanziarie sono erogate ai soggetti di cui al comma 2, anche a titolo di anticipazione nel limite del 40% del valore degli interventi assentiti, e sono rendicontate mediante presentazione di documentazione comprovante la spesa sostenuta, nonché attestazione della sussistenza del nesso di causalità con gli eventi in rassegna. Tale rendicontazione deve essere supportata da documentazione in originale, da allegare al rendiconto complessivo del Commissario delegato.

8. Gli interventi di cui alla presente ordinanza sono dichiarati urgenti, indifferibili e di pubblica utilità e, ove occorra, costituiscono variante agli strumenti urbanistici vigenti.

Art. 2.

Deroghe

1. Per la realizzazione dell'attività di cui alla presente ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, il Commissario delegato e gli eventuali soggetti attuatori dal medesimo individuati possono provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga alle seguenti disposizioni normative:

regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, articoli 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99;

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6, secondo comma, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19, 20;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 119;

legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 2-*bis*, 7, 8, 9, 10, 10-*bis*, 14, 14-*bis*, 14-*ter*, 14-*quater*, 14-*quinquies*, 16, 17, 19 e 20;

articoli 24, 45 e 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22-*bis*, 23, 24, 25 e 49;

decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, articoli 21, 22, 23, 26, 136, 142, 146, 147, 152, 159 e relative norme di attuazione;

decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 6, 7, 9, 10, 33, 35, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 69, 76, 77, 78, 100, 101, 103, 105, 106, 107, 108, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 177, 178, 179, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 195, 196, 197, 198, 199, 205, 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215, 216, 225, 230 e 231;

leggi ed altre disposizioni regionali strettamente connesse alle attività previste dalla presente ordinanza.

2. Per l'espletamento delle attività previste dalla presente ordinanza, il Commissario delegato ed i soggetti attuatori, possono avvalersi, ove ricorrano i presupposti, delle procedure di cui agli articoli 63 e 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Con riferimento alle procedure di somma urgenza, i termini per la redazione della perizia giustificativa di cui al comma 4 dell'art. 163 e per il controllo dei requisiti di partecipazione di cui al comma 7 dell'art. 163 possono essere derogati. Di conseguenza è derogato il termine di cui al secondo periodo del comma 10 dell'art. 163.

3. Il Commissario delegato ed i soggetti attuatori, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, per la realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, possono procedere in deroga ai seguenti articoli del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:

21, allo scopo di autorizzare le procedure di affidamento anche in assenza della delibera di programmazione;

24, allo scopo di autorizzare l'affidamento dell'incarico di progettazione a professionisti estranei all'ente appaltante, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all'espletamento dell'incarico e dell'incremento delle esigenze di natura tecnico-progettuali derivanti dalle esigenze emergenziali;

25, 26 e 27, allo scopo di autorizzare la semplificazione e l'accelerazione della procedura concernente la valutazione dell'interesse archeologico e le fasi di verifica preventiva della progettazione e di approvazione dei relativi progetti;

31, allo scopo di autorizzare, ove strettamente necessario, l'individuazione del RUP tra soggetti idonei estranei agli enti appaltanti, ancorché dipendenti di ruolo di altri soggetti o enti pubblici, in caso di assenza o insufficienza di personale interno in possesso dei requisiti necessari all'espletamento degli incarichi e dell'incremento delle esigenze di natura tecnico-progettuali derivanti dalle esigenze emergenziali;

32, 33, 34, 36, 70, 72, 73, 76 e 98, allo scopo di consentire la semplificazione della procedura di affidamento e l'adeguamento della relativa tempistica alle esigenze del contesto emergenziale; la deroga all'art. 36, comma 2, lettera *a)*, è consentita nei limiti di € 200.000,00 e quella agli articoli 76 e 98 è riferita alle tempistiche e modalità delle comunicazioni ivi previste, da esercitare in misura compatibile con le esigenze del contesto emergenziale;

35, allo scopo di consentire l'acquisizione di beni e servizi omogenei e analoghi, caratterizzati da regolarità, da rinnovare periodicamente entro il periodo emergenziale;

37 e 38, allo scopo di consentire di procedere direttamente ed autonomamente all'acquisizione di lavori, servizi e forniture di qualsiasi importo in assenza del possesso della qualificazione ivi prevista e del ricorso alle Centrali di committenza;

40, 52 e 58, allo scopo di ammettere mezzi di comunicazione differenti da quelli elettronici, ove le condizioni determinate dal contesto emergenziale lo richiedono;

59, comma 1-*bis*, allo scopo di consentire l'affidamento anche sulla base del progetto definitivo;

60, 61 e 85, allo scopo di semplificare e accelerare la procedura per la scelta del contraente;

63, comma 2, lettera *c)*, relativamente alla possibilità di consentire lo svolgimento di procedure negoziate senza previa pubblicazione del bando, al fine di accelerare la procedura di scelta del contraente e avviare, per ragioni di estrema urgenza a tutela della salute e dell'ambiente, gli interventi infrastrutturali di cui alla presente ordinanza. Tale deroga, se necessaria, potrà essere utilizzata anche per l'individuazione dei soggetti cui affidare la verifica preventiva della progettazione di cui all'art. 26, comma 6, lettera *a)* del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016;

95, relativamente alla possibilità di adottare il criterio di aggiudicazione con il prezzo più basso anche al di fuori delle ipotesi previste dalla norma;

97, relativamente alla possibilità di esercitare la facoltà di esclusione automatica fino a quando il numero delle offerte ammesse non è inferiore a cinque;

105, allo scopo di consentire l'immediata efficacia del contratto di subappalto a far data dalla richiesta dell'appaltatore, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalità descritte all'art. 163, comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016; limitatamente all'indicazione obbligatoria della terna dei subappaltatori di cui al comma 6;

106, allo scopo di consentire varianti anche se non previste nei documenti di gara iniziali e allo scopo di derogare ai termini previsti dai commi 8 e 14 per gli adempimenti nei confronti di ANAC;

157, allo scopo di consentire l'adozione di procedure semplificate e celeri per l'affidamento di incarichi di progettazione e connessi, secondo le modalità ed entro i limiti stabiliti dalla presente ordinanza;

215, allo scopo di pervenire alla tempestiva approvazione dei progetti.

4. Salvo quanto previsto al comma 3, al momento della presentazione dei documenti relativi alle procedure di affidamento, i soggetti di cui al comma 1 accettano, anche in deroga agli articoli 81 ed 85 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, autocertificazioni, rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, circa il possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica, che i predetti soggetti verificano ai sensi dell'art. 163, comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016, mediante la Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, o i mezzi di prova di cui all'art. 86, ovvero tramite altre idonee modalità compatibili con la gestione della situazione emergenziale, individuate dai medesimi soggetti responsabili delle procedure.

5. Fermo restando quanto previsto al comma 3, ai fini dell'acquisizione di lavori, beni e servizi, strettamente connessi alle attività di cui alla presente ordinanza i soggetti di cui al comma 1 provvedono, mediante le procedure di cui agli articoli 36 e 63, anche non espletate contestualmente, previa selezione, ove possibile e qualora richiesto dalla normativa, di almeno cinque operatori economici, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalità descritte all'art. 163, comma 7, del decreto legislativo n. 50/2016. Ove esistenti, tali operatori sono selezionati all'interno delle *white list* delle prefetture.

6. Tenuto conto dell'urgenza della realizzazione degli interventi di cui alla presente ordinanza i soggetti di cui al comma 1 possono prevedere penalità adeguate all'urgenza anche in deroga a quanto previsto dall'art. 113-*bis* del decreto legislativo n. 50/2016 e lavorazioni su più turni giornalieri, nel rispetto delle norme vigenti in materia di lavoro.

7. Nell'espletamento delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture strettamente connesse alle attività di cui alla presente ordinanza, i soggetti di cui al comma 1 possono verificare le offerte anomale ai sensi dell'art. 97 del decreto legislativo n. 50/2016, richiedendo le necessarie spiegazioni per iscritto, assegnando al concorrente un termine compatibile con la situazione emergenziale in atto e comunque non inferiore a cinque giorni. Qualora l'offerta risulti anomala all'esito del procedimento di verifica, il soggetto aggiudicatario è liquidato ai sensi dell'art. 163, comma 5, per la parte di opere, servizi o forniture eventualmente già realizzata.

Art. 3.

Contributi autonoma sistemazione

1. Il Commissario delegato, anche avvalendosi dei sindaci, è autorizzato ad assegnare ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità, adottati a seguito degli eccezionali eventi sismici di cui in premessa, un contributo per l'autonoma sistemazione stabilito rispettivamente in € 400,00 per i nuclei monofamiliari, in € 500,00 per i nuclei familiari composti da due unità, in € 700,00 per quelli composti da tre unità, in € 800,00 per quelli composti da quattro unità, fino ad un massimo di € 900,00 mensili per i nuclei familiari composti da cinque o più unità. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone di età superiore a 65 anni, portatrici di handicap o disabili con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%, è concesso un contributo aggiuntivo di € 200,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati, anche oltre il limite massimo di € 900,00 mensili previsti per il nucleo familiare.

2. I benefici economici di cui al comma 1, sono concessi a decorrere dalla data indicata nel provvedimento di sgombero dell'immobile, e sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilità, e comunque non oltre la data di scadenza dello stato di emergenza.

3. Il contributo di cui al presente articolo è alternativo alla fornitura gratuita di alloggi da parte dell'amministrazione regionale, provinciale o comunale.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, il Commissario delegato provvede a valere sulle risorse di cui all'art. 15.

Art. 4.

Sospensione dei mutui

1. In ragione del grave disagio socio economico derivante dall'evento in premessa citato, che ha colpito i soggetti residenti o aventi sede legale e/o operativa nei comuni di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2018, detto evento costituisce causa di forza maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1218 del codice civile. I soggetti titolari di mutui relativi agli edifici distrutti o resi inagibili anche parzialmente ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino alla ricostruzione, all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza, le banche e gli intermediari finanziari informano i mutuatari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando tempi di rimborso e costi dei pagamenti sospesi calcolati in base a quanto previsto dall'accordo del 18 dicembre 2009 tra l'ABI e le Associazioni dei consumatori in tema di sospensione dei pagamenti, nonché il termine, non inferiore a trenta giorni, per l'esercizio della facoltà di sospensione. Qualora la banca o l'intermediario finanziario non fornisca tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 30 giugno 2019, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario, le rate in scadenza entro la predetta data.

Art. 5.

Verifiche di agibilità post sismica degli edifici

1. Per lo svolgimento delle verifiche di agibilità post sismica degli edifici e delle strutture interessate dall'evento calamitoso in premessa, il Commissario delegato provvede al coordinamento delle attività di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014. Le verifiche di agibilità si svolgono adottando gli strumenti di rilievo di cui all'art. 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014 e all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2015.

2. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, il Commissario delegato può avvalersi di tecnici appartenenti agli enti e alle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 della presente ordinanza, dei tecnici delle Forze armate e dei Vigili del fuoco, delle regioni e province autonome, nonché di professionisti individuati dai consigli nazionali dei professionisti, anche avvalendosi degli ordini e collegi professionali ad essi afferenti, anche in deroga al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014.

3. Per le finalità di cui al comma 1, il Commissario delegato può stipulare polizze assicurative al fine di garantire idonea copertura al personale impiegato nelle attività di cui al presente articolo, ivi compresi i professionisti, anche iscritti ai relativi albi e collegi professionali, o associazioni di categoria.

4. Ai tecnici professionisti impiegati per le attività di cui al presente articolo, è riconosciuto il rimborso delle spese documentate di vitto, alloggio e viaggio, secondo le procedure ed i criteri riportati nell'allegato *A* del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014 ovvero adottando anche specifici criteri più restrittivi. Le spese di viaggio, vitto e alloggio dei tecnici dipendenti delle pubbliche amministrazioni impegnati nelle attività di cui al presente articolo sono anticipate dalle medesime amministrazioni e rimborsate dal Commissario delegato previa apposita rendicontazione.

5. Il Commissario delegato provvede alla ricognizione, alle necessarie verifiche istruttorie ed alla liquidazione dei rimborsi spettanti ai tecnici professionisti impiegati per le attività di cui al presente articolo. Il Commissario delegato può corrispondere anticipazioni a favore dei consigli degli ordini e collegi professionali.

6. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo sono posti a carico delle risorse finanziarie di cui all'art. 15 della presente ordinanza.

Art. 6.

Interventi di pronto ripristino sul patrimonio edilizio privato

1. Nell'ambito degli interventi di prima assistenza alla popolazione, al fine di favorire l'immediato utilizzo del patrimonio edilizio privato danneggiato non gravemente, da parte dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità, adottati a seguito degli eccezionali eventi sismici di cui in premessa, il Commissario delegato, anche avvalendosi dei sindaci, è autorizzato ad assegnare un contributo per la realizzazione degli interventi necessari a ripristinare in tempi rapidi le condizioni di agibilità degli immobili, nel limite economico massimo di € 25.000,00 per unità immobiliare ed in alternativa al contributo riconosciuto per l'autonoma sistemazione ovvero ad altre forme di assistenza alloggiativa, ivi compresa quella alberghiera che possono continuare ad essere erogate per il tempo necessario alla realizzazione degli interventi e comunque non oltre i 120 giorni dalla data di presentazione della CILA.

2. Per le finalità di cui al comma 1, in caso di immobili condominiali, il Commissario delegato è autorizzato ad erogare altresì un contributo massimo di € 25.000,00 per il ripristino delle parti comuni dei fabbricati.

3. Per le finalità di cui al comma 1, entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, i soggetti interessati devono presentare la scheda AeDES dalla quale risulti che l'unità strutturale cui appartiene l'unità immobiliare, abbia un esito B o C, l'attestazione di deposito della CILA al comune, una dichiarazione asseverata da parte di un professionista abilitato che documenti il nesso di causalità tra gli eventi sismici in argomento e lo stato della struttura, con l'individuazione dei danni e la valutazione economica degli interventi da effettuare. I contributi, di cui al comma 1 non possono essere concessi nel caso in cui la documentazione sia presentata oltre il termine di cui al primo periodo.

4. I comuni verificano che le istanze corrispondano ad unità abitative ricomprese in unità strutturali classificate non agibili secondo gli esiti scaturiti dalla verifica effettuata con le schede AeDES e le relative procedure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 17 maggio 2011, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 243 del 18 ottobre 2014. Inoltre, stabiliscono il contributo massimo concedibile, nei limiti previsti dal comma 1.

5. L'erogazione dei contributi di cui al comma 1 è disciplinata con provvedimento del Commissario delegato.

6. I contributi di cui al comma 1 sono riconosciuti solo nella parte eventualmente non coperta da polizze assicurative e, nel caso di misure riconosciute ai sensi dell'art. 25, comma 2, lettera *e)*, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, possono costituire anticipazioni sulle medesime, nonché su eventuali future provvidenze a qualunque titolo previste.

Art. 7.

Prime misure economiche e ricognizione dei fabbisogni ulteriori

1. Il Commissario delegato identifica entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, le ulteriori misure di cui alle lettere *a)* e *b)*, dell'art. 25, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018, necessari per il superamento dell'emergenza, nonché gli interventi più urgenti di cui al comma 2, lettere *c)* e *d)*, del medesimo articolo.

2. Per ciascun intervento di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto al comma 3, il Commissario delegato indica il comune e la località, la descrizione e la relativa durata nonché le singole stime di costo, ai fini della valutazione dell'impatto effettivo dell'evento calamitoso di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 2, del medesimo decreto legislativo.

3. Al fine di valutare le prime misure di immediato sostegno al tessuto economico e sociale nei confronti delle attività economiche e produttive direttamente interessate dall'evento calamitoso citati in premessa, di cui all'art. 25, comma 2, lettera *c)*, del decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018, il Commissario delegato, anche per il tramite dei soggetti attuatori dal medesimo individuati, definisce per ciascun comune la stima delle risorse a tal fine necessarie, sulla base delle indicazioni impartite dal Dipartimento della protezione civile con successivo provvedimento, nel limite massimo di € 25.000,00.

4. All'esito dell'attività di ricognizione di cui al comma 1, a valere sulle relative risorse rese disponibili con la delibera di cui all'art. 24, comma 2, del decreto legislativo n. 1 del 2018, il Commissario delegato provvede a riconoscere i contributi ai beneficiari secondo criteri di priorità e modalità attuative fissati con proprio provvedimento.

5. I contributi di cui al comma 4 sono riconosciuti solo nella parte eventualmente non coperta da polizze assicurative e, nel caso di misure riconosciute ai sensi dell'art. 25, comma 2, lettera *e)*, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, possono costituire anticipazioni sulle medesime, nonché su eventuali future provvidenze a qualunque titolo previste.

Art. 8.

Disposizioni in materia di raccolta e trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici.

1. I materiali derivanti dal crollo parziale o totale degli edifici pubblici e privati causati dall'evento sismico in premessa, quelli derivanti dalle attività di demolizione e abbattimento degli edifici pericolanti, disposti dai comuni interessati dall'evento sismico nonché da altri soggetti competenti o comunque svolti su incarico dei medesimi, sono classificati rifiuti urbani con codice CER 20.03.99, limitatamente alle fasi di raccolta e trasporto da effettuarsi verso i siti di deposito temporaneo, che saranno individuati dalle amministrazioni competenti, in deroga all'art. 184 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, fatte salve le situazioni in cui è possibile effettuare, in condizioni di sicurezza, le raccolte selettive. Al fine di assicurare il deposito temporaneo dei rifiuti comunque prodotti nella vigenza dello stato di emergenza, i siti individuati dai soggetti pubblici sono all'uopo autorizzati sino al termine di sei mesi. Presso i siti di deposito temporaneo è autorizzato, qualora necessario, l'utilizzo di impianti mobili per le operazioni di selezione e separazione di flussi omogenei di rifiuti da avviare ad operazioni di recupero/smaltimento.

2. Ai fini dei conseguenti adempimenti amministrativi, il produttore dei materiali di cui al comma 1 è il comune di origine dei materiali stessi, in deroga all'art. 183, comma 1, lettera *f)*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche e integrazioni.

3. Alle iniziative di cui al comma 1 si provvede nel rigoroso rispetto dei provvedimenti assunti ed eventualmente da assumersi da parte dell'autorità giudiziaria.

4. Non costituiscono in ogni caso rifiuto i resti dei beni di interesse architettonico, artistico e storico, dei beni ed effetti di valore anche simbolico, i coppi, i mattoni, le ceramiche, le pietre con valenza di cultura locale, il legno lavorato, i metalli lavorati. Tali materiali, ove possibile, sono selezionati e separati all'origine, secondo le disposizioni delle strutture del Ministero dei beni e delle attività culturali territorialmente competenti.

5. La frazione legnosa derivante dalla pulizia delle aree pubbliche, anche selezionata nei siti di deposito temporaneo, può essere gestita come biomassa e conferita ad impianti per produzione di energia e calore.

6. Il trasporto dei materiali di cui al comma 1 ai centri di raccolta comunali ed ai siti di deposito temporaneo è operato a cura delle aziende che gestiscono il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani presso i territori interessati o dai comuni territorialmente competenti o dalle amministrazioni pubbliche a diverso titolo coinvolti direttamente, o attraverso imprese di trasporto da essi incaricati. Tali soggetti sono autorizzati in deroga agli articoli 212, 190, 193 e 188-*ter* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modifiche e integrazioni. Le predette attività di trasporto, sono effettuate senza lo svolgimento di analisi preventive. Il Centro di coordinamento (CdC) Raee è tenuto a prendere in consegna i Raee nelle condizioni in cui si trovano, con oneri a proprio carico.

7. Non rientrano nei rifiuti di cui al comma 1 quelli costituiti da materiale contenente amianto (eternit) individuabili, che devono essere preventivamente rimossi secondo le modalità previste dal decreto ministeriale 6 settembre 1994.

8. I siti di deposito temporaneo delle macerie di cui al comma 1 possono essere adibiti anche a deposito, in area separata ed appositamente allestita, di rifiuti di amianto preventivamente individuati e separati in fase di raccolta delle macerie.

9. Per consentire il rapido avvio a recupero o smaltimento dei materiali di cui al comma 1, possono essere autorizzati in deroga, limitatamente alla fase emergenziale, aumenti di quantitativi e/o tipologie di rifiuti conferibili presso impianti autorizzati, previa verifica istruttoria semplificata dell'idoneità e compatibilità dell'impianto, senza che ciò determini modifica e/o integrazione automatica delle autorizzazioni vigenti degli impianti.

10. L'ARPA e le ASL territorialmente competenti, nell'ambito delle rispettive competenze, assicurano la vigilanza nel rispetto delle iniziative intraprese nel presente articolo.

11. Il Commissario delegato assicura l'attuazione degli interventi previsti dal presente articolo avvalendosi delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile.

12. Agli oneri connessi alla realizzazione degli interventi di cui al presente articolo si provvede a valere sulle risorse di cui all'art. 15.

Art. 9.

Misure urgenti per l'assistenza abitativa in zone rurali

1. Al fine di consentire la prosecuzione delle attività economiche e produttive preesistenti, ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa ubicata in zone rurali sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità, adottati a seguito dell'eccezionale evento sismico di cui in premessa, il Commissario delegato, anche avvalendosi dei sindaci, è autorizzato, su richiesta dei predetti nuclei familiari e in alternativa al contributo di cui agli articoli 4 o 7, ovvero di qualsiasi altra forma di assistenza abitativa, a fornire appositi container da installare in prossimità della medesima abitazione fino al ripristino dell'immobile e comunque non oltre la vigenza dello stato di emergenza.

2. Per le finalità di cui al comma 1 il Commissario delegato, avvalendosi dei comuni interessati, provvede, anche ricorrendo al Mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) ed in deroga ai limiti ivi previsti, all'acquisizione, anche mediante noleggio, dei predetti container ed alla realizzazione delle pertinenti opere di urbanizzazione, anche avvalendosi delle disposizioni di cui all'art. 2 ed in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, fatte salve le prescrizioni in materia antisismica, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di tutela del rischio idrogeologico.

3. Agli oneri connessi all'attuazione delle misure di cui al presente articolo si provvede a valere sulle risorse di cui all'art. 15.

Art. 10.

Ulteriori misure urgenti per l'assistenza alla popolazione

1. Al fine di sostenere i nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità, adottati a seguito dell'eccezionale evento sismico di cui in premessa, il Commissario delegato, anche avvalendosi dei sindaci, è autorizzato a riconoscere un contributo per il trasloco dei beni mobili ubicati nella predetta abitazione, nel limite massimo di € 1.500,00, nonché a reperire appositi depositi temporanei, ove custodire i citati beni, fino al ripristino dell'immobile e comunque non oltre la vigenza dello stato di emergenza.

2. Agli oneri connessi all'attuazione delle misure di cui al presente articolo si provvede a valere sulle risorse di cui all'art. 15.

Art. 11.

Benefici normativi previsti dagli articoli 39 e 40 del decreto legislativo n. 1/2018

1. Il Commissario delegato, avvalendosi delle strutture regionali competenti, provvede all'istruttoria per la liquidazione dei rimborsi richiesti ai sensi degli articoli 39 e 40 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, per gli interventi effettuati dalle organizzazioni di volontariato di protezione civile iscritte nei rispettivi elenchi territoriali, impiegate in occasione dell'emergenza in rassegna. Gli esiti dell'istruttoria sono trasmessi al Dipartimento della protezione civile che, esperiti i procedimenti di verifica, autorizza il Commissario delegato a procedere alla liquidazione dei rimborsi spettanti, a valere sulle risorse finanziarie di cui all'art. 15.

Art. 12.

Disposizioni per assicurare il presidio nei territori interessati

1. Al fine di assicurare il presidio nei territori dei comuni di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 28 di dicembre 2018 colpiti dall'evento di cui in premessa, il contingente delle Forze di polizia di cui all'art. 7-*bis* del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, ai sensi dell'art. 1, comma 377, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è integrato di centoventi unità nell'arco delle 24 ore, per la durata di novanta giorni, a decorrere dal 26 dicembre 2018. All'impiego del predetto contingente straordinario si provvede secondo le disposizioni all'uopo vigenti, nonché secondo le direttive del prefetto interessato.

2. Agli oneri conseguenti all'integrazione del contingente prevista dal comma 1, si provvede a valere sulle risorse finanziarie di cui all'art. 15.

Art. 13.

Trattamento dati personali

1. Nell'ambito dell'attuazione delle attività di protezione civile, allo scopo di assicurare la più efficace gestione dei flussi e dell'interscambio di dati personali, anche relativi agli articoli 9 e 10 del regolamento del Parlamento europeo 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, negli ambiti territoriali oggetto della dichiarazione dello stato di emergenza indicata in premessa, i soggetti operanti nel Servizio nazionale di protezione civile di cui agli articoli 4 e 13 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sono contitolari del trattamento dei dati necessari per l'espletamento della funzione di protezione civile al ricorrere dei casi di cui agli articoli 23, comma 1, e 24, comma 1, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

2. Il trattamento dei dati di cui al comma 1 è effettuato dai soggetti di cui al comma 1, nel rispetto dei principi di cui all'art. 5 del citato regolamento n. 2016/679/UE.

3. I soggetti di cui al comma 1 effettuano il trattamento dei dati personali, per le finalità di rilevante interesse pubblico in materia di protezione civile in atto nei territori colpiti dal sisma, in deroga agli articoli 2-*ter*, comma 2, del decreto legislativo n. 196/2003. La comunicazione dei dati personali a soggetti pubblici e privati diversi da quelli ricompresi negli articoli 4 e 13 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, è effettuata nel rispetto dei principi di cui all'art. 5 del richiamato regolamento n. 2016/679/UE, ai soli fini dello svolgimento delle operazioni di soccorso e per garantire il ritorno alle normali condizioni di vita della popolazione coinvolta dal sisma.

4. In relazione al contesto emergenziale in atto, nonché avuto riguardo all'esigenza di contemperare la funzione di soccorso con quella afferente alla salvaguardia della riservatezza degli interessati, non si applica, ai soggetti di cui al comma 1, l'art. 2-*quaterdecies*, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, fino al 31 dicembre 2019.

Art. 14.

Relazione del Commissario delegato

1. Il Commissario delegato trasmette, con cadenza trimestrale, al Dipartimento della protezione civile una relazione inerente le attività espletate ai sensi della presente ordinanza, nonché, allo scadere del termine di vigenza dello stato di emergenza, una relazione conclusiva sullo stato di attuazione delle stesse.

Art. 15.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri connessi alla realizzazione delle iniziative d'urgenza di cui alla presente ordinanza si provvede con le risorse previste nella delibera del Consiglio dei ministri del 28 dicembre 2018.

2. Per la realizzazione degli interventi previsti nella presente ordinanza, è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario delegato.

3. Il Commissario delegato è tenuto a rendicontare ai sensi dell'art. 27, comma 4, del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 2018

Il Capo del Dipartimento: BORRELLI

18A08466

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

DELIBERA 21 dicembre 2018.

Elevazione per le azioni ordinarie emesse da Recordati S.p.A. della percentuale prevista dall'articolo 108, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. (Delibera n. 20765).

LA COMMISSIONE NAZIONALE
PER LE SOCIETÀ E LA BORSA

Vista la legge 7 giugno 1974, n. 216;

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

Visto l'art. 108, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che impone a chiunque venga a detenere una partecipazione superiore al novanta per cento del capitale rappresentato da titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato, l'obbligo di acquistare i restanti titoli ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato da chi ne faccia richiesta se non ripristina entro novanta giorni un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni;

Visto l'art. 112 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che attribuisce alla Consob il potere di elevare per singole società, sentita la società di gestione del mercato, la percentuale prevista dal citato art. 108;

Visto l'art. 50, comma 3, del proprio regolamento del 14 maggio 1999, n. 11971;

Vista la comunicazione Consob DME/11065125 del 21 luglio 2011, con la quale sono stati stabiliti i criteri generali per l'esercizio dei poteri previsti dall'art. 112 del decreto legislativo n. 58/1998, in materia di modifica della percentuale rilevante ai fini dell'applicazione degli obblighi previsti dall'art. 108 del medesimo decreto;

Vista la comunicazione del 6 dicembre 2018, effettuata, ai sensi dall'art. 102, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, da Rossini Investimenti S.p.A., in relazione all'offerta pubblica di acquisto diretta a conseguire la totalità delle azioni ordinarie emesse da Recordati S.p.A.;

Considerato che, a seguito della citata operazione, potrebbe risultare per le azioni ordinarie emesse da Recordati S.p.A. una soglia di possesso superiore al limite del 90 per cento stabilito dall'art. 108, comma 2, del decreto legislativo n. 58/1998;

Vista la comunicazione di Borsa Italiana S.p.A. del 13 dicembre 2018, con la quale la stessa, in base ai criteri di determinazione indicati nella citata comunicazione Consob DME/11065125 del 21 luglio 2011, ha segnalato il ricorrere delle condizioni per l'innalzamento della soglia di possesso sopra citata dal 90 per cento al 92 per cento del relativo capitale ordinario, tenendo conto della capitalizzazione dell'emittente;

Ritenuto che una percentuale di flottante per le azioni ordinarie emesse da Recordati S.p.A. pari all'8 per cento, è idonea ad assicurare un regolare andamento delle negoziazioni;

Delibera:

Di elevare al 92 per cento la percentuale prevista dall'art. 108, comma 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 per le azioni ordinarie emesse da Recordati S.p.A., ai sensi dell'art. 112 del medesimo decreto.

La presente delibera sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino della Consob.

Roma, 21 dicembre 2018

Il presidente vicario: GENOVESE

18A08463

LEONARDO CIRCELLI, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2019-GU1-01) Roma, 2019 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.